

STUDIO DOTT. ANTONIO FRANCESCHETTI

Commercialista – Revisore contabile
20145 - Milano - Via Alberto da Giussano n. 23
Tel. 02-4690303 Fax 02-4690128
e-mail: antonio@franceschetti.com
codice fiscale FRN NTN 69D10 F205Q – partita Iva 02510440130

Milano, 18 dicembre 2019

Gentile
Cliente

Oggetto: sanzioni applicabili per tardiva trasmissione delle fatture elettroniche – ns. rif. 11/2019

Con nostra circolare 08/2019 del 01/07/2019, Vi abbiamo informati dell'obbligo di creare e trasmettere una fattura elettronica al Sistema di Interscambio non oltre 12 giorni dalla data da attribuire al documento.

Sino ad alcuni giorni fa, qualora fosse accaduto di trasmettere un documento oltre i 12 giorni dalla data di emissione, il Sistema di Interscambio avrebbe scartato la fornitura.

Il contribuente avrebbe dunque dovuto provvedere a rimetterlo, indicando altra data più congeniale al SDI.

Da alcuni giorni, il Sistema di Interscambio non provvede più a rifiutare un documento trasmesso oltre i 12 giorni. Esso viene fiscalmente validato e, per diretta conseguenza, il contribuente si espone alle sanzioni.

Parliamo ahinoi di sanzioni salatissime.

Come stabilito dall'art. 6 del D.Lgs. 127/2015, recentemente modificato dall'art.1 della Legge 145/2018, il regime sanzionatorio applicabile alla tardiva emissione delle fatture è disciplinato dall'art. 6 del D. Lgs. 471/97, il quale stabilisce una diversa tipologia di sanzione in base alla violazione commessa.

Al primo comma viene stabilito che, in occasione di operazioni con iva, sarà rilevante l'aver trasmesso allo SDI entro il giorno 15 del mese:

- ***se la violazione non ha inciso sulla corretta liquidazione del tributo, la sanzione amministrativa applicabile è compresa tra Euro 250 ed Euro 2.000.***

Se al contrario, la fattura fosse trasmessa oltre il giorno 15 del mese:

- ***se la violazione ha inciso sulla corretta liquidazione del tributo, la sanzione amministrativa è compresa tra il 90% e il 180% dell'imposta relativa all'imponibile non correttamente documentato o registrato, con un minimo di Euro 500.***

Al secondo comma viene stabilito che se la violazione è correlata a documenti relativi ad operazioni non imponibili, esenti, non soggetti ad IVA o soggetti ad inversione contabile la sanzione applicabile è:

- compresa tra il 5% e il 10% dei corrispettivi non documentati o non registrati se la violazione comporta una variazione della determinazione del reddito;
- compresa tra Euro 250 ed Euro 2.000, se la violazione non rileva ai fini della determinazione del reddito.

In tutte le casistiche esposte parliamo di sanzioni di importo particolarmente rilevante.

E' facoltà del contribuente sanare le violazioni ricorrendo al ravvedimento operoso, il quale permette di ridurre le sopraindicate sanzioni fino ad 1/9.

Nonostante ciò, ci preme raccomandarci di evitare assolutamente di incorrere in ritardi.

Distinti saluti.

Dott. Antonio Franceschetti